



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CONVENZIONE REGOLANTE L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO AEREO DI LINEA SULLA ROTTA CAGLIARI (CAG) – MILANO

LINATE (LIN) E VICEVERSA a seguito del Bando di gara di cui all'avviso di gara

pubblicato nella G.U.U.E. serie C/2025/5287 del 26/09/2025 ai sensi del regolamento

(CE) n. 1008 del 24 settembre 2008 (G.U.U.E. L 293 del 31 ottobre 2008) recante

norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e dell'art. 36 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'affidamento del servizio di trasporto aereo di linea

sulla rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa (CIG B880E59B27)

TRA

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata dall'Ing.

Valentina Flore, Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della

continuità territoriale dell'Assessorato Regionale dei Trasporti, domiciliata per la carica

presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX Novembre

n. 41, di seguito denominata per brevità "Regione"

E

la Società di Navigazione aerea Aeroitalia S.p.A. con sede legale in Fiumicino (RM)

via Andrea Mantegna n. 8, con codice fiscale/P.IVA n. 16340701008, rappresentata

dall'Amministratore delegato Dott. Gaetano Francesco Intrieri, di seguito denominata

per brevità "Vettore";

PREMESSO:

- che l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 s.m.i. assegna al Ministro

dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in

conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni

della Conferenza dei servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo, l'imposizione

degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali

aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

- che, ai sensi della legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840,

le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione;

- che con il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 sono stati stabiliti i rispettivi

compiti di Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed ENAC in materia di

continuità territoriale aerea;

- che con D.M. n. 213 del 9 settembre 2025 il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza di servizi,

convocata con la nota prot. n. 11257 del 1° agosto 2025, svoltasi in data 11 agosto

2025 ai cui lavori hanno preso parte i rappresentanti della Regione, del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC, ha imposto oneri di servizio pubblico, tra gli

altri, sul servizio aereo di linea nella rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e

viceversa;

- che le norme prescritte dall'imposizione di tali oneri sono state oggetto di una

nota informativa della Commissione europea pubblicata nella G.U.U.E. serie

C/2025/5285 del 26/09/2025;

- che, ai sensi dell'art.16 paragrafo 9 e 10 del citato Regolamento (CE)

1008/2008, si è provveduto ad esperire una procedura ad evidenza pubblica resa nota

con nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. serie C/2025/5287 del 26/09/2025;

- che l'importo massimo della compensazione finanziaria, comprensiva di un

marginale di utile ragionevole, assunto a base di gara, per il periodo 29.03.2026 al

24.03.2029, è pari a euro 61.668.252,16 (euro 67.835.077,38 IVA compresa).

- che il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel Capitolato d'oneri e disciplinare di gara;

- che la gara si è svolta secondo la procedura prevista dall'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

- che la Società Aeroitalia S.p.A. ha presentato un'offerta concernente le condizioni operative e finanziarie dei servizi aerei sulla rotta in questione;

- che la Commissione di cui all'art. 7 del Capitolato d'onori e disciplinare di gara, di seguito "Capitolato", ha proposto l'aggiudicazione per l'offerta presentata dalla Società Aeroitalia S.p.A.;

- che con determinazione del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale n. 116 prot. 7828 del 17.03.2026, a seguito dei controlli, il cui esito è riportato nel verbale delle verifiche assunto al protocollo in data 17.03.2026 con il n. 7811, si è provveduto ad aggiudicare il servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa alla società Aeroitalia S.p.A.;

- che la suddetta aggiudicazione è soggetta alla condizione risolutiva dell'eventuale accertata mancanza, da parte dell'operatore economico Aeroitalia S.p.A., di anche uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che il vettore ha trasmesso la polizza n. 01.000072395, stipulata con la società S2C SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI in data 25.03.2026, dell'importo pari a euro 6.166.825,22 a garanzia di esercizio del servizio sulla rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa, in favore della Regione Autonoma della Sardegna;

- che l'art.1, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 2011, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, in attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha previsto apposite autorizzazioni di spesa finalizzate alla adozione di programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna;

- che le risorse necessarie a copertura del servizio oggetto della presente

Convenzione sono stanziati nel Bilancio regionale missione 10, programma 04, titolo

1, macroaggregato 103, capitolo SC07.0627, C.d.R. 00.13.01.02;

- che l'attivazione del collegamento onerato è stabilita al 29.03.2026;

- che con decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti, il

trasporto aereo e i servizi satellitari sarà reso esecutivo l'esito della gara e verrà

concesso alla Società Aeroitalia S.p.A. aggiudicataria della gara, il diritto di operare i

servizi aerei di linea sulla rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa e

verrà formalizzata l'efficacia della presente Convenzione;

- che con Ordine di servizio prot. n. 8599 del 27.03.2026 il Direttore del Servizio

per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale ha disposto, per i motivi

ivi indicati, l'esecuzione anticipata del servizio aereo di linea sulla rotta Cagliari –

Milano Linate e viceversa per il periodo dal 29.03.2026 al 24.03.2029, a decorrere dal

29 marzo 2026.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio del servizio di

trasporto aereo di linea sulla rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa per

il periodo dal 29.03.2026 al 24.03.2029 prorogabile per un massimo di un ulteriore

anno, inteso come 2 stagioni IATA consecutive, vale a dire fino al 30.03.2030,

conformemente a quanto previsto dall'art. 16 paragrafo 9 del Reg. (CE) n. 1008/2008,

in conformità al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 213 del

09.09.2025 con relativo Allegato Tecnico di imposizione di oneri formalmente

comunicata tramite la nota informativa pubblicata nella G.U.U.E. serie C/2025/5285

del 26/09/2025, d'ora in avanti denominato "*Imposizione*".

La *Imposizione*, anche se non materialmente allegata, forma parte integrante del presente atto e le prescrizioni in essa contenute, sottoscritte e accettate senza alcuna riserva dal vettore, regoleranno lo svolgimento del servizio insieme agli elementi migliorativi contenuti nell'offerta formulata dal Vettore in sede di gara e qui allegata (Allegato 1).

ART. 2

(Programmi e tariffe)

I programmi operativi (data, orari, origine, destinazione, aeromobili e relative capacità), per la prima stagione aeronautica, corrispondente alla IATA *Summer* 2026, sono stati trasmessi dal Vettore alla Regione con nota prot. n. 3704 del 05.02.2026 e approvati con relativo nulla osta prot. n. 3767 del 05.02.2026.

I programmi operativi per le stagioni aeronautiche successive rispetto alla prima dovranno essere trasmessi dal Vettore alla Regione, per la relativa approvazione di cui al paragrafo 3.1.6 della *Imposizione*, almeno 60 giorni prima dell'inizio di ciascuna stagione aeronautica.

Il Vettore si impegna, ove richiesto dalla Regione, a mettere in vendita i biglietti per la rotta oggetto della presente Convenzione, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di garantire all'utenza di poter acquistare i titoli di viaggio con congruo anticipo rispetto all'avvio dei servizi.

Gli adempimenti tariffari sono soggetti alle disposizioni di cui al paragrafo 3.3 della *Imposizione*.

Le tariffe, come ribassate a seguito dell'offerta presenta dal Vettore in sede di gara, sono riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione e rimarranno tali sino a che non interverranno le eventuali variazioni previste nella stessa *Imposizione*.

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione del servizio, il Vettore dovrà trasmettere il Listino tariffario di cui al paragrafo 3.3 della *Imposizione*.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

Ai sensi dell'offerta economica presentata in sede di gara che prevede il ribasso del 25% sulla base d'asta, il Vettore dichiara che l'importo complessivo di € 46.251.189,12 al netto dell' IVA di legge (pari a € 50.876.308,03 comprensivi di IVA al 10%), per il periodo di esercizio dal 29.03.2026 al 24.03.2029, richiesto a titolo di compensazione finanziaria per l'esercizio della rotta Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa, costituisce la compensazione massima e che non ha diritto ad alcuna ulteriore pretesa economica e/o compenso in ragione di eventuali minori ricavi e/o maggiori costi emergenti a consuntivo, stante la natura della erogazione che non costituisce corrispettivo, ma una mera compensazione per l'assunzione del servizio gravato da oneri di servizio pubblico.

La predetta compensazione massima potrà essere aumentata nel solo caso di espletamento di voli aggiuntivi nel rispetto di quanto previsto nei paragrafi 3.2.8 e 3.2.11 della *Imposizione*.

Salve le premialità a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, i pagamenti saranno effettuati:

- mediante acconti mensili, nella misura del 70% di 1/12 dell'importo annuo;
- a saldo, proporzionalmente al numero dei voli effettivamente operati e della verifica del conto di gestione delle rotte onerate, presentato dal Vettore.

Gli acconti verranno versati mensilmente sulla base di una dichiarazione che il Vettore è tenuto a trasmettere alla Regione entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento, relativa ai servizi realmente effettuati ed ai passeggeri che hanno

realmente usufruito del servizio aereo, secondo il formato riportato nell'Allegato 2 alla presente Convenzione, che riporta il set minimo delle informazioni, che potrà essere integrato su richiesta della Regione.

La liquidazione degli acconti mensili sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi da parte del Vettore successivamente alla trasmissione della sopra citata dichiarazione relativa ai servizi realmente effettuati.

I pagamenti avverranno al netto delle eventuali penali applicate al Vettore ai sensi del paragrafo 3.4.10 della *Imposizione* ed ai sensi dell'art.6 della presente Convenzione.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione 2012/C 8/03, sono individuati gli incentivi premiali a favore di una prestazione efficiente di SIEG di elevata qualità, al raggiungimento dei seguenti obiettivi di efficienza produttiva:

- contenimento del numero di voli cancellati, per cause imputabili al Vettore, entro l'1% annuo (performance di regolarità),

- contenimento del numero di voli ritardati oltre 15 minuti rispetto all'orario di arrivo stabilito, per cause imputabili al Vettore, entro il 10% annuo (performance di puntualità).

Al raggiungimento delle suddette performance qualitative il Vettore potrà beneficiare di un incremento premiale della percentuale di anticipazione mensile della compensazione annuale. In specie, il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di cui sopra comporterà un aumento del 5% dell'anticipazione mensile della compensazione annuale.

Al conseguimento di entrambi gli obiettivi, la somma su base annuale delle anticipazioni mensili potrà, pertanto, raggiungere la misura dell'80% dell'intero importo annuale della compensazione.

Tale premialità avrà durata di un anno a decorrere dall'annualità successiva a quella

in cui sono stati raggiunti gli obiettivi di efficienza produttiva e sarà riconosciuta su istanza del Vettore che intende beneficiarne, adeguatamente comprovata e documentata.

Al termine di ciascun anno di esercizio la Regione, avvalendosi eventualmente di un consulente appositamente selezionato, analizzerà a consuntivo l'attività erogata dal Vettore rispetto a quanto previsto nella *Imposizione* nonché il risultato economico della rotta stessa anche in relazione a quanto dal Vettore stesso dichiarato in sede di offerta.

Il Vettore, obbligato a redigere la contabilità analitica specifica per il collegamento onerato, si impegna a fornire i dati contabili e operativi entro due mesi dalla richiesta formale degli stessi. Sulla base dei risultati delle analisi verrà calcolato il saldo della compensazione economica per l'anno di esercizio secondo i seguenti criteri:

1. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole, siano inferiori ai ricavi ottenuti, non si darà luogo a compensazione;

2. nel caso in cui i costi a consuntivo per l'espletamento del servizio, maggiorati del margine di utile ragionevole, siano superiori ai ricavi ottenuti, la compensazione sarà pari alla differenza: [Costi a consuntivo + Utile ragionevole sui costi a consuntivo – Ricavi], ma comunque non superiore alla compensazione offerta in sede di gara, fermo quanto previsto nei paragrafi 3.2.8 e 3.2.11 della *Imposizione*;

3. la compensazione stabilita in sede di aggiudicazione verrà proporzionalmente adeguata al numero di voli effettivamente operati rispetto a quelli previsti dalla *Imposizione*;

4. nel caso in cui la totalità degli anticipi erogati sia superiore alla compensazione effettivamente spettante, risultante dalla verifica effettuata dalla Regione, la sovra compensazione ricevuta dal Vettore dovrà essere restituita alla Regione, anche

mediante escussione della garanzia di esecuzione di cui al paragrafo 13 del Bando.

La liquidazione del saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, da emettersi da parte del Vettore successivamente all'approvazione della verifica annuale del consuntivo sulla gestione delle rotte.

ART. 4

(Durata e modifica)

La presente Convenzione ha decorrenza dalla data del 29.03.2026 fatta salva la condizione di efficacia di cui al successivo art. 15, e scadrà alla data del 24.03.2029, con possibilità di proroga ai sensi dell'art.1.

La presente Convenzione è efficace per il Vettore dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo a seguito dell'avvenuta registrazione contabile del relativo impegno di spesa, e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Ogni modifica o proroga della Convenzione sarà oggetto di un atto aggiuntivo.

Il Vettore si impegna a mettere a disposizione della Regione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant'altro si rendesse necessario ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, dell'applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel D.M. di imposizione di oneri, nelle note informative della Commissione relative alla *Imposizione* ed al "Bando", nel "Capitolato" e nella presente Convenzione.

ART. 5

(Recesso e preavviso)

La Regione, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, potrà recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno tre

mesi, da inviare al Vettore con PEC, nel caso in cui siano mutate le condizioni che hanno determinato la decisione di imporre oneri sulla rotta e nel caso sia necessario riesaminare l'*Imposizione*, in seguito a quanto previsto nel D.M. n. 213 del 9 settembre 2025 e alla procedura prevista dall'art. 18 del Regolamento (CE) 1008/2008.

In caso di recesso della Regione, il Vettore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite, purché svolte correttamente e secondo le modalità prescritte dalla *Imposizione* e dal Bando, al netto delle penali eventualmente applicate, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Il Vettore potrà recedere dalla Convenzione solo in presenza di gravi inadempimenti da parte della Regione e previo invio di diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione per posta elettronica certificata.

ART. 6

(Inadempimenti, penali e sanzioni)

Il Vettore è tenuto all'osservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti in base alla *Imposizione*, alla documentazione di gara ed alle condizioni migliorative proposte in sede di offerta.

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi previsti dalla *Imposizione*, saranno applicate le penali in favore della Regione nei termini di cui al paragrafo 3.4.10 della *Imposizione* medesima, che si intendono integralmente richiamati.

In caso di inosservanza delle prestazioni e degli obblighi assunti in base alla documentazione di gara ed alle condizioni migliorative proposte in sede di offerta, potranno essere applicate dalla Regione le seguenti penali:

a) Ritardo nella trasmissione alla Regione del programma operativo

Al Vettore che non trasmetta alla Regione il programma operativo entro i tempi previsti all'art. 2 della presente Convenzione, potrà essere applicata una penale pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;

b) Ritardo nella messa in vendita dei biglietti

Al Vettore che non metta in vendita i biglietti per la rotta oggetto della presente Convenzione, entro 10 giorni dalla richiesta della Regione, potrà essere applicata una penale pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;

c) Ritardo nella cessione dei biglietti e dei relativi ricavi

Al Vettore che non rispetti l'obbligo di cedere, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta della Regione, i contratti relativi ai biglietti venduti ed i corrispondenti ricavi, potrà essere applicata una penale pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.

d) Mancato utilizzo dei *finger*

Al Vettore che non rispetti l'impegno a garantire l'imbarco e lo sbarco mediante *finger* per almeno l'80% dei voli, in relazione a ciascuna stagione IATA, potrà essere applicata una penale pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun volo eccedente il margine del 20% che risulti effettuato senza l'utilizzo dei *finger*.

e) Mancata applicazione delle tariffe migliorative offerte

Al Vettore che non applichi le condizioni migliorative offerte sulle tariffe per i passeggeri di cui alla lett. A) "Residenti ed equiparati" del paragrafo 3.3.1.1. sarà applicata una penale pari a euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascun biglietto venduto con sovrapprezzo.

f) Mancata offerta del servizio di *through-check-in*

Al Vettore che non offra il servizio di *through-check-in* per i bagagli in transito presso

l'aeroporto di Milano Linate, grazie alla rete propria e senza scali intermedi, per i voli diretti a Comiso, sarà applicata una penale pari a euro 500 (euro cinquecento/00) per ciascuna violazione accertata.

g) Mancata offerta del servizio di trasporto per i passeggeri minorenni

Al Vettore che non osservi l'impegno ad offrire il servizio di trasporto per i passeggeri minorenni non accompagnati, a titolo completamente gratuito, conformemente a quanto indicato nel Formulario dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, sarà applicata una penale pari euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna violazione accertata.

h) Mancata assegnazione di posti contigui

Al Vettore che non osservi l'impegno a garantire, ove disponibili, l'assegnazione di posti contigui, gratuita e senza scelta dei posti, nel caso di prenotazione multipla, conformemente a quanto indicato nel Formulario dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, sarà applicata una penale pari euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascuna violazione accertata.

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, al Vettore sono altresì comminabili le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 8, l'ammontare delle penali non potrà in ogni caso eccedere il 10% dell'importo massimo richiesto dal Vettore a titolo di compensazione finanziaria, di cui all'art. 3 della presente Convenzione, fermo restando che, raggiunto detto limite, la Regione Autonoma della Sardegna avrà il diritto di risolvere la convenzione per inadempimento, con effetto di revoca immediata delle compensazioni ancora da erogare.

ART. 7

(Decadenza e revoca della compensazione finanziaria)

La perdita in qualsiasi momento, successivo alla stipula della Convenzione, da parte del Vettore dei requisiti generali, tecnici e organizzativi di cui al paragrafo 2 del "Bando di gara", nonché quelli previsti dal "Capitolato", può comportare, a discrezione dell'Amministrazione, la decadenza dal provvedimento di assegnazione della rotta, la revoca del beneficio della compensazione finanziaria e il recupero di eventuali quote erogate e non dovute, maggiorando tali somme degli interessi legali.

ART. 8

(Risoluzione della Convenzione e clausola risolutiva espressa)

Ferma l'applicazione delle penali dovute ai sensi della presente Convenzione:

- a) nel caso in cui il Vettore receda ingiustificatamente dalla Convenzione o interrompa il servizio per la durata consecutiva di 7 giorni, la Regione potrà avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, della presente clausola risolutiva espressa, comunicandolo formalmente per posta elettronica certificata; la cessazione degli effetti della presente Convenzione avverrà all'atto della ricezione da parte del Vettore della predetta comunicazione formale.

In tal caso la Regione avrà diritto di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del Bando, richiamato al precedente articolo 3, nonché di procedere nei confronti del Vettore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito;

- b) in caso di inadempimento da parte del Vettore rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nel Bando, nel "Capitolato" e nella presente Convenzione, la Regione, mediante diffida scritta, potrà assegnare al Vettore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del codice civile, un termine di 10

(dieci) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all'inadempimento.

Decorso inutilmente tale termine, la Convenzione sarà considerata risolta di diritto e la Regione avrà diritto di trattenere definitivamente l'importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del Bando, richiamato al precedente articolo 3, nonché di procedere nei confronti del Vettore per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La Regione, nei casi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, avrà facoltà di ordinare la prosecuzione del servizio nei termini specificati al paragrafo 4 della *Imposizione*.

ART. 9

(Rapporti del contraente con terzi)

Il Vettore, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore per l'effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, secondo la normativa comunitaria vigente, dovrà preventivamente acquisire le autorizzazioni dell'ENAC e della Regione, quest'ultima volta a garantire che l'accordo commerciale assicuri condizioni di svolgimento del servizio equivalenti in tutto e per tutto a quelle dichiarate in sede di offerta.

Previo nulla osta della Regione, non è altresì precluso al Vettore offerente operare i servizi onerati sulla base di contratti di *wet /ease* già stipulati e già autorizzati da ENAC o da omologa autorità di altro Stato membro della Comunità europea, con altro vettore aereo sulla base dell'equivalenza degli standard operativi e dei requisiti tecnico-operativi, economici ed organizzativi in relazione alla tipologia degli aeromobili individuati nella *Imposizione*.

Resta inteso che nei casi di cui sopra, il Vettore rimarrà comunque il solo responsabile dell'esatto adempimento della presente Convenzione.

Il Vettore esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla conclusione dei predetti accordi.

Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso:

- il "*Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano*", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

- il Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativamente ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

- la "*Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili*" di cui all'art.4 della legge 23 dicembre 1974, n.694, concernente il trasporto delle armi a bordo degli aeromobili;

- i principi richiamati nella Carta dei diritti del passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

ART. 10

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Vettore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Vettore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari - della notizia dell'eventuale inadempimento del subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di accertata inosservanza, da parte del Vettore, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo e, in particolare, nel caso di effettuazione di transazioni con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 della richiamata legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente contratto verrà risolto di diritto.

ART. 11

(Patto d'integrità e codice di comportamento)

Il Vettore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, le disposizioni contenute nel Patto di Integrità (Allegato 3) e del Codice di comportamento del Personale del Sistema Regione (non materialmente allegato alla presente), che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 12

(Tutela dei dati personali)

I dati personali comunicati dal Vettore verranno utilizzati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 679/2016 sulla protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Le predette informazioni verranno comunque trattate in modo da garantire la riservatezza e sicurezza delle stesse.

ART. 13

(Risoluzione delle controversie e foro competente esclusivo)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà deferita all'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari in via esclusiva.

È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale nel rapporto nascente dalla presente Convenzione.

ART. 14

(Oneri e spese contrattuali)

Le parti concordano che si provvederà alla registrazione fiscale della presente Convenzione in caso d'uso, a cura e spese della parte che ne faccia richiesta. Le

spese di bollo e tutte le altre spese relative alla presente Convenzione sono a totale carico del Vettore.

ART. 15

(Clausole di efficacia)

L'efficacia della presente Convenzione è subordinata alla condizione che non sia accertata la mancanza, da parte dell'operatore economico Aeroitalia S.p.A., anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 213 del 9/9/2025, costituisce altresì condizione di efficacia della Convenzione il decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari con il quale è reso esecutivo l'esito della gara, è concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria al Vettore aggiudicatario il diritto di operare il servizio aereo di linea sulla rotta indicata in oggetto ed è approvata la "Convenzione" stessa.

Aeroitalia S.p.A.

La Regione Autonoma della Sardegna

Dott. Gaetano Francesco Intrieri

Ing. Valentina Flore

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile il Vettore dichiara espressamente di accettare le clausole contenute negli articoli 5 (recesso e preavviso), 6 (Inadempimenti, penali e sanzioni), 7 (Decadenza e revoca della compensazione finanziaria), 8 (Risoluzione della Convenzione e clausola risolutiva espressa), 13 (Risoluzione delle controversie e foro competente esclusivo) e 15 (Clausole di efficacia) della presente Convenzione.

Aeroitalia S.p.A.

Dott. Gaetano Francesco Intrieri

Allegati:

1) Offerta tecnica ed economica presentata dal Vettore

2) Format trasmissione dati per acconti mensili

3) Patto di integrità

4) Cronoprogramma finanziario